



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA
TERRITORIALE C03**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. ___ DEL _____

INDICE

- Art.1 – definizione e riferimenti normativi Pag. 3
- Art. 2 – Soggetto titolare ed enti coinvolti Pag. 4
- Art. 3 – Oggetto del Regolamento Pag. 4
- Art. 4 – Obiettivi del Centro per la Famiglia Pag. 4
- Art. 5 – Struttura e sede del Centro per la Famiglia Pag. 5
- Art. 6 – Organizzazione e Servizi del Centro per la Famiglia Pag. 5
- Art. 7 – Forme di integrazione con i servizi sanitari Pag. 6
- Art. 8 – Accesso al Centro per la Famiglia Pag. 7
- Art. 9 – Modifiche e/o integrazioni Pag. 7
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali Pag. 7
- Art. 11 – Entrata in vigore Pag. 8
- Art. 12 – Norme transitorie Pag. 8

Approvato nella seduta di C.I. del 25.11.2020 – verbale n. 95



Art 1 – Definizione e riferimenti Normativi

Il CENTRO PER LA FAMIGLIA si pone come punto di ascolto e di intervento per le famiglie che necessitano di un sostegno nelle loro funzioni sociali, educative ed emotive.

In tale prospettiva il CENTRO PER LA FAMIGLIA è inteso come “ luogo” in cui si possano garantire servizi volti ad aiutare le famiglie in difficoltà, lavorando nell’ottica di un percorso che porti le famiglie a recuperare le relazioni tra i membri e la loro autonomia gestionale.

L’intervento legislativo che istituisce il CENTRO PER LA FAMIGLIA è la Legge quadro 328/2000; infatti la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione. Ai sensi dell’art. 22 il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Si ribadisce a livello legislativo l’importanza dell’integrazione dei servizi e una piena collaborazione tra il Sociale, il Sanitario, l’Istituzione Scolastica e il sistema Socioeconomico; per questo motivo il Centro per la Famiglia nasce come AREA TRANSIZIONALE in grado di accogliere i minori e le loro famiglie laddove le problematiche sociali, educative, economiche e psicologiche possono essere invalidanti per la qualità di vita e dove il solo intervento della scuola, dell’Asl non riescono, per la complessità del caso, a garantire la presa in carico globale dell’utente.

Art.2 - Soggetto titolare ed enti coinvolti

Titolare del servizio è l’AT-C03 attraverso l’Ufficio di Piano, con la gestione integrata dei Comuni dell’Ambito. Saranno coinvolti specificamente, nella gestione ed integrazione delle attività, l’ASL, le Istituzioni scolastiche territoriali, i servizi territoriali per la Giustizia (TpM, UEPE, USSM), i Centri per l’Impiego, gli organismi del Terzo settore.

Art.3 - Oggetto del regolamento

Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e l’articolazione a livello territoriale del Centro per la Famiglia.



Art. 4 - Obiettivi del Centro Famiglia C03

Il Centro Famiglia si prefigge di assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni di competenza del sistema territoriale dei servizi sociali che possano garantire l'esigibilità dell'intera filiera dei servizi per la famiglia.

Nello specifico prevede:

- il sostegno psico-sociale e educativo in merito all'adempimento del ruolo genitoriale, anche in ordine al recupero di legami affettivi e parentali;
- il sostegno della famiglia nei processi di organizzazione nella la cura dei bambini e delle bambine, e rispondere al bisogno di sostegno al ruolo familiare;
- interventi volti a favorire una armonica relazione primaria madre-bambino e, più in generale, volta a favorire una sana relazione genitori-figli;
- Orientamento alla conciliazione tra le responsabilità familiari e la partecipazione al mercato del lavoro;
- il sostegno alle donne in gravidanza ed al proprio compagno, nell'accompagnamento alla Nascita;
- la promozione di azioni di accompagnamento alla relazionalità e ai percorsi di vita degli adolescenti e dei giovani;
- Orientamento e Consulenza Giuridica su situazioni di pregiudizio che richiedono tutela anche da un punto di vista legale;
- Servizio a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione e/o divorzio o di crisi del rapporto di coppia;
- L'accompagnamento degli iter amministrativi che prevedono iniziative specifiche a favore delle famiglie;
- il sostegno ai nuovi nati attraverso la presa in carico sociale mediante attività di tutoraggio delle famiglie a rischio;
- il supporto alle istituzioni scolastiche del territorio nell'individuare eventuali situazioni di disagio familiare degli alunni.

Art. 5 – Struttura e sede del Centro per la Famiglia

La struttura è intesa come luogo di ascolto e di sostegno alla coppia genitoriale nel riconoscimento e nell'assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura, potenziando le responsabilità e le capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari da parte di una équipe multi professionale costituita dalle seguenti figure professionali:

- Assistente Sociale Professionale del Comune di residenza del nucleo familiare



- Educatore Professionale/Pedagogista
- Esperto Giuridico
- Mediatore Familiare
- Psicologo - Psicoterapeuta

Il Centro per la Famiglia ha sede presso l'Ufficio di Piano dell'AT-C03 (ove vi è obbligo di custodire la documentazione relativa alle prese in carico effettuate) ma svolge le proprie attività presso le sedi municipali dei Comuni di residenza dei nuclei familiari presi in carico.

Art. 6 – Organizzazione e servizi del Centro per la Famiglia

1. Servizio di informazione e orientamento

L'Assistente Sociale Professionale del Comune oppure afferente a tale Ente per il tramite dell'AT-C03, riveste il ruolo centrale e fondamentale nell'individuazione del bisogno e svolge attività di orientamento e informazione su tutti i servizi rivolti alla famiglia disponibili sul territorio.

L'Assistente Sociale Professionale è il primo canale di accesso ai servizi del Centro per la Famiglia ed è il Case Manager del nucleo familiare preso in carico e da seguire: accoglie la richiesta d'aiuto (richiesta diretta del cittadino/i o di altro Ente o Istituzione (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, ASL e/o Distretto Sanitario afferente, Istituzione Scolastica, ecc...)), relaziona ed invia scheda di accesso al Centro per la Famiglia, partecipa alla programmazione operativa degli interventi, oltre che alla valutazione in itinere dei risultati raggiunti.

2. Servizio di Educativa Domiciliare

Il Servizio di **Educativa domiciliare** è svolto da un educatore professionale che offre un sostegno ai genitori e alla famiglia allargata nel difficile compito quotidiano di allevare ed educare i figli, con l'obiettivo di riattivare le competenze relazionali ed educative.

L'educativa domiciliare fornisce assistenza e sostegno socio – educativo, con azioni di orientamento ed accompagnamento per i genitori ed i figli. L'educatore svolge direttamente all'interno delle famiglie l'intervento educativo orientato al ripristino delle capacità/abilità di base per l'autonomia della famiglia.

3. Servizio di Orientamento/Consulenza Legale

Il servizio di **Orientamento legale** si avvale di un esperto in materie giuridiche, in particolare nel diritto di famiglia, al quale si può rivolgere chiunque abbia bisogno di orientamento rispetto ai



diritti ed ai doveri di ogni componente il nucleo familiare e offre la propria consulenza su situazioni di pregiudizio che richiedono tutela anche da un punto di vista legale.

4. Servizio di Mediazione Familiare

Il servizio di **Mediazione Familiare** è un servizio a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione e/o divorzio o di crisi del rapporto di coppia. La mediazione familiare interviene per affrontare situazioni di crisi o di conflitto nel rapporto genitori-figli e promuove l'autonomia decisionale delle parti e facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l'obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti.

5. Servizio di Consulenza Psicologica

Il Servizio di **Consulenza Psicologica** attraverso la figura professionale di uno psicologo, offre un supporto psico-emotivo la cui finalità coincide con la possibilità di attivare risorse interne depotenziate da esperienze traumatiche o dalle difficoltà fisiologiche legate alle varie fasi evolutive sia degli individui che del nucleo familiare nella sua complessità.

L'obiettivo fondamentale è quello di modificare abitudini e comportamenti a rischio attraverso un'attività di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita.

Art. 7 – Forme di Integrazione con i servizi sanitari

La regione Campania ha inteso più volte ribadire la necessità di percorsi unitari di programmazione tesi alla sistematizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari sui territori degli Ambiti, come si evince dalla normativa vigente. L'obiettivo strategico del Centro per la Famiglia è quello di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie attraverso attività di valutazione integrata in collaborazione con le UU.OO. Materno Infantili e con i Consultori Familiari dell'ASL, avvalendosi degli strumenti operativi indicati dalla Regione Campania relativamente alla redazione degli appositi "Progetti Personalizzati".

Il Centro per la Famiglia, in collaborazione con gli Enti Istituzionali territoriali garantirà azioni a sostegno delle donne e/o madri in difficoltà e ai genitori, dalla fase del pre-parto alle successive fasi di sviluppo sia del figlio che dell'intero nucleo familiare.

Art. 8 – Accesso al Centro Famiglia

Le persone singole, le coppie e i nuclei familiari che necessitano dei servizi del Centro per la Famiglia possono accedervi tramite il Servizio Sociale Professionale Comunale e/o d'Ambito. Per questa ragione è necessario un lavoro di stretta collaborazione tra il Centro Famiglia e il Servizio Sociale professionale d'ambito.



Il Servizio sociale professionale che accoglie la domanda, invia la richiesta attraverso la scheda di accesso al Centro Famiglia, corredata da una breve relazione socio-familiare e chiedendo un incontro programmatico con l'equipe.

L'equipe del Centro Famiglia, esaminata la domanda nonché la relazione socio-familiare, procede alla stesura del progetto personalizzato insieme all'Assistente Sociale Professionale. Nel progetto personalizzato va indicata la natura del bisogno rilevato, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i risultati attesi, le figure professionali impegnate, la quantità, le modalità, la frequenza e durata di ogni intervento, e durata complessiva del progetto.

Art.9 - Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Coordinamento Istituzionale.

Art.10 - Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Segretariato sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata nel rispetto scrupoloso del Regolamento UE 2016/679. Le cartelle degli utenti devono essere custodite secondo la normativa vigente presso L'Ufficio di Piano.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione del Coordinamento Istituzionale e dopo quindici giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione all'Albo pretorio.

Art. 12 - Norme transitorie

Il presente regolamento potrà essere soggetto a verifiche, aggiustamenti e rettifiche al fine di giungere alla realizzazione della sua concreta applicazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio e riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.